

**DELIBERAZIONE 28 APRILE 2020**  
**138/2020/S/IDR**

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1108<sup>a</sup> riunione del 28 aprile 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, commi 12, lett. p) e 20, lett. c) e d);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i., ed in particolare l'art. 45 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (di seguito: decreto legge 18/2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato" (di seguito d.P.C.M. 29 aprile 1999);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedura di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012, recante “Modifiche e integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr), nonché il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante il Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2015, 228/2015/R/idr, recante “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per talune gestioni della Regione Sicilia, per il primo periodo regolatorio 2012-2015” (di seguito: deliberazione 228/2015/R/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” e s.m.i. (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” e s.m.i. (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 627/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 627/2017/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i.;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 1 agosto 2018, DSAI/54/2018/idr.

**FATTO:**

1. Con deliberazione 627/2017/E/idr, l’Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), destinatari di provvedimenti di esclusione dall’aggiornamento tariffario o di tariffe determinate d’ufficio, per accertare l’applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto divieto di aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all’utenza dal 1 gennaio 2013 e la corretta applicazione della componente tariffaria UI1.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 27 e 28 marzo 2018 una verifica ispettiva presso il Comune di Trapani (di seguito anche Comune), gestore del SII entro l’omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 7 – Trapani (TP) della Regione Sicilia.
3. Dall’esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso che:
  - i. in violazione della deliberazione 228/2015/R/idr, il Comune, come dallo stesso ammesso, non ha applicato correttamente la tariffa determinata d’ufficio dall’Autorità con la medesima deliberazione, avendo operato, con riferimento alle fatture emesse dal dicembre 2015 e relative ai consumi 2015-2017, la prescritta decurtazione del 10% alla tariffa 2013 anziché alla tariffa 2012 e non avendo provveduto, in riferimento alle tariffe per gli anni 2012-2014, ad applicare i dovuti conguagli; in particolare, il Comune, con riferimento alla deliberazione 228/2015/R/idr, ha dichiarato *“di non avere provveduto a ulteriori riduzioni dei corrispettivi rispetto a quelle di cui alla del. G.C. 106/2015. In particolare, il Comune non ha applicato il moltiplicatore 0,9 alla tariffa 2012 per determinare i corrispettivi applicati dopo l’approvazione della deliberazione 228/2015/R/idr, bensì lo ha applicato alla tariffa del 2013, pari a quella del 2012 incrementata del 6,5%”*; inoltre, il mancato invio delle proposte tariffarie per gli anni 2014-2015 e 2016-2019 ha fatto sì che il teta (ϑ) pari a 0,9 non sia stato utilizzato a titolo di moltiplicatore tariffario medio in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012-2013, così come prescritto dalla citata deliberazione 228/2105/R/idr (punto 2.2 e documenti 2.2.a, 2.2.b., 2.2.c., 2.2.d., 2.2.e. e 2.2.f allegati alla *check list*);
  - ii. in violazione dell’art. 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell’art. 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, dell’art. 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, nonché dell’art. 54, comma 1, della RQSII, il Comune non aveva ancora adottato la Carta dei servizi, come si evince dalle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di verifica ispettiva (punto 2.1 della *check list*).
4. Inoltre, dagli elementi acquisiti in sede di verifica ispettiva, le condotte relative alle suindicate contestazioni non risultavano cessate, con perdurante lesione del diritto degli utenti ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti nonché ad una esatta conoscenza delle condizioni di erogazione del SII.
5. Pertanto, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità (di seguito: DSAI) con determinazione DSAI/54/2018/idr ha avviato, nei confronti del Comune

- di Trapani, un procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di regolazione del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 481/95.
6. Con nota del 24 ottobre 2019 (prot. Autorità 27638), il Responsabile del procedimento ha formulato al Comune una richiesta di informazioni finalizzata a conoscere lo stato delle attività poste in essere, successivamente alla comunicazione della determinazione DSAI/54/2018/idr, per la corretta applicazione della tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la deliberazione 228/2015/R/idr, anche mediante i dovuti conguagli per gli anni 2012-2019, e per l'adozione della Carta dei servizi in conformità alla regolazione vigente.
  7. Con nota 29 ottobre 2019 (acquisita con prot. Autorità 28218), il Comune, in risposta alla citata richiesta di informazioni del 24 ottobre 2019, ha rappresentato di non aver provveduto, successivamente alla comunicazione della determinazione DSAI/54/2018/idr, alla corretta applicazione della predetta tariffa né all'adozione della Carta dei servizi, impegnandosi, tuttavia, ad adempiere ai citati obblighi entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
  8. Nel corso dell'istruttoria il Comune non ha presentato memorie difensive.
  9. Con nota 2 dicembre 2019 (prot. Autorità 32070), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
  10. Con nota 14 gennaio 2020 (prot. Autorità 1057), il Comune ha trasmesso la delibera della Giunta comunale n. 487/2019 del 31 dicembre 2019 avente ad oggetto "*adempimenti da assumere a seguito delle risultanze istruttorie del procedimento avviato con dall'ARERA con determina DSAI/54/2018*", nonché la Carta dei servizi adottata con la medesima delibera.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

##### Contesto normativo

11. Con la deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del SII, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica approvata con la determinazione 2/2012 TQI e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi.
12. L'art. 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr prescrive che l'Autorità, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, determini d'ufficio la tariffa applicabile dal gestore laddove: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi della medesima deliberazione 347/2012/R/idr, nel formato indicato dall'Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 4 del medesimo art. 2 o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore ha

- indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie.
13. Con la deliberazione 585/2012/R/idr, l’Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio per gli anni 2012 e 2013 (MTT).
  14. Con la deliberazione 88/2013/R/idr, l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex CIPE e contestualmente ha prescritto l’applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (artt. 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC).
  15. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
  16. Con la deliberazione 664/2015/R/idr, l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019.
  17. L’art. 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e l’art. 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr prevedono che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato art. 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, la tariffa sia determinata d’ufficio ponendo il moltiplicatore  $\vartheta$  pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche.
  18. L’art. 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato art. 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche.
  19. Ai sensi degli artt. 3, comma 4, della deliberazione 585/2012/R/idr, 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr e 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr sono esclusi dall’aggiornamento tariffario i gestori del SII che non hanno adottato a far data dal 31 luglio 2012 la Carta dei servizi.
  20. L’art. 2, comma 12, lett. p), della legge 481/95 attribuisce all’Autorità il potere di controllare che ciascun soggetto esercente il servizio adotti una Carta di servizio pubblico con indicazione di *standard* dei singoli servizi e di verificarne il rispetto.
  21. In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della RQSII, la Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli qualitativi attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII.
  22. Ai sensi dell’art. 54, comma 1, della RQSII, i gestori sono tenuti a pubblicare sul proprio sito *internet*, tra l’altro, la Carta dei servizi.
  23. Con la deliberazione 228/2015/R/idr, l’Autorità ha determinato d’ufficio la tariffa per il primo periodo regolatorio (anni 2012-2015 e comunque finché perdurino le casistiche ivi contemplate) ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  pari a 0,9 per alcune gestioni della Regione Sicilia, tra cui il Comune di Trapani, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, dell’art. 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e dell’art. 4, comma 7, della deliberazione

88/2013/R/idr, nonché dell'art. 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr, per inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasmissione dei dati di cui alla medesima deliberazione.

24. Con la medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto che il valore  $\vartheta$  pari a 0,9 fosse da utilizzarsi – a titolo di moltiplicatore tariffario medio ( $\vartheta$  medio) – in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012-2013.

#### Le singole contestazioni

#### ***In relazione alla violazione della deliberazione 228/2015/R/idr (violazione sub i)***

25. Il Comune si è reso responsabile della violazione della deliberazione 228/2015/R/idr, in quanto, come dallo stesso ammesso, non ha applicato correttamente la tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la medesima deliberazione (punto 2.2. della *check list*).
26. In particolare, dall'analisi della documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, si evince che il Comune, con riferimento alle fatture emesse dal dicembre 2015 e relative ai consumi 2015-2017, ha effettuato la prescritta decurtazione del 10% alla tariffa del 2013 anziché alla tariffa del 2012 e non ha provveduto ad applicare i dovuti conguagli con riferimento alle tariffe per gli anni 2012-2014 (documenti 2.2.a, 2.2.b., 2.2.c., 2.2.d., 2.2.e. e 2.2.f. allegati alla *check list*). Inoltre, si rileva che il mancato invio da parte del Comune delle proposte tariffarie MTI e MTI-2 ha fatto sì che il  $\vartheta$  pari a 0,9 non sia stato utilizzato a titolo di moltiplicatore tariffario medio in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012-2013, così come prescritto dalla citata deliberazione 228/2015/R/idr.
27. Al riguardo si rileva che, con la nota 29 ottobre 2019, il Comune, in risposta alla citata richiesta di informazioni del 24 ottobre 2019, ha rappresentato di non avere ancora provveduto all'applicazione della tariffa d'ufficio determinata dall'Autorità con la determinazione 228/2015/R/idr, impegnandosi a farlo e ad applicare i dovuti conguagli in favore degli utenti interessati per gli anni 2012-2019 entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
28. Tuttavia, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 487/2019, trasmessa dal Comune all'Autorità in data 14 gennaio 2020 (prot. Autorità 1057) – considerato che *“l’ottemperanza alle prescrizioni ARERA, la cui fondatezza non appare scontata, rischierebbe di compromettere l’equilibrio economico finanziario del Comune”* – ha deliberato l'avvio di una trattativa da parte dell'Avvocatura Comunale con l'Autorità al fine di giungere al riesame della situazione, proponendo *“l’azzeramento completo del conguaglio da restituire agli utenti finali e l’azzeramento della eventuale sanzione amministrativa pecuniaria”*.
29. Con la medesima deliberazione n. 487/2019, la Giunta Comunale ha tra l'altro disposto di applicare, nelle more della definizione della trattativa con l'Autorità, la tariffa di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 54 del 30 marzo 2017, sia al secondo semestre 2018 che all'intero anno 2019, con riserva di conguaglio a seguito di soccombenza nel giudizio eventualmente promosso contro il provvedimento sanzionatorio.



30. Il Comune ha dunque ammesso, anche nella fase decisoria del presente procedimento, di non aver provveduto a cessare la condotta contestata, senza peraltro fornire alcuna giustificazione del proprio persistente inadempimento, a parte un generico e non pertinente richiamo alla corrispondenza con gli Uffici dell’Autorità inviata nel periodo 2014-2015 e quindi prima dell’adozione della deliberazione 228/2015/R/idr, non impugnata dal Comune e alla cui applicazione lo stesso Comune non può ora pretendere di sottrarsi. In considerazione degli elementi acquisiti al procedimento, non può assumere alcun rilievo l’asserito tentativo di una trattativa che l’Avvocatura comunale avrebbe dovuto intraprendere e che invece poi non è stato esperito, volto all’*“azzeramento completo del conguaglio da restituire agli utenti finali e della eventuale sanzione amministrativa pecuniaria”*, e ciò anche in considerazione della doverosità dell’esercizio dei poteri che la legge attribuisce all’Autorità. Né può assumere rilevanza, ai fini dell’accertamento della violazione e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti prescrittivi e sanzionatori, la generica affermazione secondo la quale *“l’ottemperanza alle prescrizioni ARERA (...) rischierebbe di fatto di compromettere l’equilibrio economico finanziario del Comune”*.
31. Alla luce di quanto sopra, permane dunque l’esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo in merito a tale violazione, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento, affinché il Comune provveda ad applicare correttamente la tariffa determinata d’ufficio dall’Autorità con deliberazione 228/2015/R/idr, anche mediante i dovuti conguagli per gli anni 2012-2019.

***In relazione alla violazione degli artt. 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, 7 comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr nonché dell’art. 54, comma 1, della RQSII (violazione sub ii)***

32. Il Comune si è reso, altresì, responsabile della violazione degli artt. 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr nonché dell’art. 54, comma 1, della RQSII, in quanto, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, non ha provveduto ad adottare la Carta dei servizi (punto 2.1 della *check list*).
33. Tuttavia, dalla documentazione trasmessa dal Comune con nota 14 gennaio 2020, risulta che la Giunta Comunale, con deliberazione 31 dicembre 2019, n. 487/2019, ha adottato la Carta dei servizi e, pertanto, con riferimento a questa violazione, non sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2, comma 20, lett. d) della legge 481/95, come invece prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del presente procedimento.

**QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI:**

34. L’articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;

- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

- 35. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune di Trapani ha violato alcune prescrizioni regolatorie del SII. In particolare, il Comune non ha rispettato le prescrizioni relative alla tariffa d'ufficio determinata dall'Autorità con la determinazione 228/2015/R/idr (violazione *sub i*) ledendo in tal modo il diritto degli utenti serviti a una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti. Inoltre, il Comune ha violato le disposizioni relative all'adozione della Carta dei servizi (violazione *sub ii*), volte a garantire agli utenti una esatta conoscenza delle condizioni di erogazione del SII.
- 36. Alla luce di quanto esposto ai precedenti punti 27-30, la violazione *sub i*) non risulta cessata. Al contrario, la violazione *sub ii*) risulta cessata in data 31 dicembre 2019 con l'adozione della Carta dei servizi.
- 36. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché la *personalità dell'agente* non risulta alcuna circostanza rilevante.
- 37. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio relativo all'anno 2017 risulta che il Comune ha conseguito ricavi pari a 10.009.921,81 euro.
- 38. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare le sanzioni nella misura complessiva di euro 119.700 (centodiciannovemilasettecento), di cui euro 93.300 (novatremilatrecento) per la violazione della deliberazione 228/2015/R/idr ed euro 26.400 (ventiseimilaquattrocento) per violazione degli artt. 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr nonché dell'art. 54, comma 1, della RQSII

## **DELIBERA**

- 1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Trapani, nei termini di cui in motivazione, della deliberazione 228/2015/R/idr e degli artt. 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr nonché dell'art. 54, comma 1, della dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/idr;
- 2. di irrogare, nei confronti del Comune di Trapani, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo pari a euro 119.700 (centodiciannovemilasettecento), di cui euro 93.300 (novatremilatrecento) per la violazione della deliberazione 228/2015/R/idr ed euro



26.400 (ventiseimilaquattrocento) per violazione degli artt. 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr nonché dell'art. 54, comma 1, della RQSII;

3. di ordinare al Comune di Trapani, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95: (i) di procedere alla corretta applicazione della tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la deliberazione 228/2015/R/idr, anche mediante conguagli per il periodo 2012-2019; (ii) di trasmettere, all'Autorità, prova documentale dell'ottemperanza a tale prescrizione entro 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di ordinare al Comune di Trapani di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione di termini esecutivi;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4 e sempre considerata l'eventuale sospensione di cui al medesimo punto, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare al Comune di Trapani di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo.aegsi@pec.energia.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
7. di notificare il presente provvedimento al Comune di Trapani mediante pec agli indirizzi [protocollo@pec.comune.trapani.it](mailto:protocollo@pec.comune.trapani.it) e [settimo.settore@pec.comune.trapani.it](mailto:settimo.settore@pec.comune.trapani.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 aprile 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*